



# CITTA' DI AUGUSTA

In attuazione della L. R. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali

## SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale, nei confronti dei cittadini anziani, intende assicurare una dignitosa condizione di vita consentendo loro di rimanere nel proprio contesto socio-ambientale di appartenenza, predisponendo il servizio di *assistenza domiciliare*.

### PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare comprende le seguenti prestazioni:

- Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio;
- Aiuto per l'igiene e cura della persona;
- Disbrigo pratiche per commissioni varie;
- Accompagnamento per faccende extradomestiche

### MODALITA' DI AMMISSIONE:

Possono presentare istanza di ammissione gli anziani che abbiano compiuto 55 anni se donne e 60 anni se uomini, residenti nel Comune di Augusta, soli privi o con inadeguato supporto familiare, in stato di ridotta o non autosufficienza, entro e non oltre 20 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, a mezzo dell'apposito modello che sarà possibile ritirare, nei giorni di ricevimento lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso il VII Settore Servizi Sociali Via Eroi di Malta, o scaricabile dal sito del Comune [www.comunediaugusta.it](http://www.comunediaugusta.it).

Nel modello-istanza dovrà dichiararsi sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 26 legge 04/01/68 n° 15 e della legge 127/97 la situazione di famiglia e residenza.

Al modello-istanza dovrà allegarsi:

- a) copia del verbale di visita medica collegiale attestante il grado di invalidità ( per chi ne è in possesso);
- b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (attestazione ISEE) valido per l'anno in corso.
- c) Fotocopia documento di riconoscimento.

Dalle richieste pervenute sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dello stato di bisogno.

### DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA:

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa, i soggetti il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti maggiorato nella percentuale di cui al Decreto Assessoriale n° 867/S7 art. 4 del 15/03/2003.

I soggetti, la cui condizione economica superiore ai limiti di cui al sopracitato art.4, possono essere ammessi al servizio, previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto da questo Ente per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità.

Li, 18-03-2019

Responsabile del Settore  
Dott.ssa Sebastiana Passanisi